INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

# Art. 3-bis

(Contributi alle imprese orticole) A favore delle imprese coltivatrici di prodotti orticoli le cui produzioni siano state rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali è corrisposto, a fondo perduto, un contributo per un ammontare non superiore a lire un milione in rapporto alla estensione danneggiata. L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della giunta regionale, su proposta del capo compartimento per l'agricoltura competente per territorio, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati. I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare

Versione in vigore dal 4 gennaio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 |
| Estremi | Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-3-bis-contributi-alle-imprese-orticole-a-favore-delle-imprese-coltivatrici/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it